



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/dt

Roma, 13 novembre 2023

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di Ascoli Piceno**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: P.O. n. 140/2023: quesito in materia di STP benefit

L'Ordine di Ascoli Piceno chiede se una srl società benefit di professionisti che esercita solo attività professionale di soggetti iscritti, tra l'altro, nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, possa essere contraddistinta da una denominazione in cui manchi l'indicazione di STP o di società tra professionisti e se possa essere iscritta come STP.

Non vengono formulati altri quesiti, così come non vengono rese ulteriori informazioni in ordine alla compagine societaria della STP.

Non risulta allegato lo statuto della STP.

Con riferimento al quesito posto si osserva quanto segue.

Come precisa l'art. 10, comma 5, della legge n. 183/2001, la denominazione sociale della STP, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti.

L'art. 9, comma 3, del D.M. n. 34/2013, colmando una lacuna della legge n. 183/2011, in occasione del procedimento di iscrizione della STP nella sezione speciale dell'Albo, accenna alla ragione sociale della società costituita e svolgente l'attività professionale con la forma di società di persone.

Ne consegue che la STP, a seconda dei casi, è tenuta a indicare nell'atto costitutivo la propria ragione sociale o la propria denominazione sociale formata secondo i criteri indicati nel codice civile per il tipo societario effettivamente utilizzato, con la necessaria e ulteriore precisazione che si tratta di società tra professionisti. L'indicazione "società tra professionisti", o la sua sigla, non è sostitutiva dell'ulteriore precisazione del modello societario prescelto e tale indicazione deve essere aggiunta a quella del modello adottato.

Ciò posto, qualora la STP volesse connotarsi come società benefit, l'Ordine dovrà verificare che i requisiti che caratterizzano la STP come società costituita per l'esercizio di attività professionali regolamentate, puntualmente individuati nell'art. 10 della legge n. 183/2011, ricorrano o continuino a essere espressi in modo inequivocabile nell'atto costitutivo.

È doveroso osservare, dunque, che a tali requisiti si andranno ad aggiungere quelli individuati nella disciplina descritta nei commi 376 – 384 dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015, con riferimento ai profili dell'operatività, della trasparenza e della pubblicità dell'attività delle società benefit.

In questa prospettiva, occorre rammentare che la società benefit non configura un nuovo modello societario o una specifica forma giuridica; piuttosto, la destinazione dell'attività alla finalità di beneficio comune sembra comportare la "codificazione" di una qualifica per l'ente societario. Sotto il profilo operativo, la caratteristica peculiare delle società benefit si evince dalla lettura combinata dei commi 376 e 378, lettera a) dell'art. 1 della legge n. 208 del 28 dicembre 2015 che subordina l'acquisizione di tale qualifica al perseguimento di "una o più finalità di beneficio comune" in ambito sociale, ambientale, culturale e/o di pubblica utilità, beneficio identificato in "uno o più effetti positivi, o la riduzione degli effetti negativi" nei confronti di una o più categorie di soggetti individuati nell'alveo dei propri stakeholder.

Nell'ottica della trasparenza dell'attività della società benefit, poi, si pongono le previsioni dedicate ai requisiti dell'atto costitutivo, che, nel caso oggetto di esame, saranno suscettibili di necessario coordinamento con quanto stabilito dall'art. 10, comma 4, legge n. 183/2011 in ordine ai contenuti dell'atto costitutivo della STP. Come stabilisce il comma 379 dell'art. 1 della legge n. 208/2015, la società può introdurre accanto alla denominazione sociale (o alla ragione sociale) le parole "società benefit" o l'abbreviazione "SB" e utilizzare tale denominazione nei titoli emessi, nella documentazione e nelle comunicazioni rivolte ai terzi.

Alla luce di quanto sopra, effettuando l'opportuno coordinamento tra i due testi normativi, ai fini dell'iscrizione, la denominazione della società tra professionisti, in qualunque modo formata, deve contenere l'indicazione di società tra professionisti o la sua sigla, ferma restando la possibilità di aggiungere l'indicazione di società benefit o l'abbreviazione SB per le evidenziate motivazioni di trasparenza.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elbano de Nuccio', with a long horizontal flourish underneath.